



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA RETE OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Alle Direzioni Generali e Sanitarie
ASL/AO/AOU/IRCCS/Strutture Private
accreditate

Ai MMG, PLS, MCA

Alla Direzione Generale e Sanitaria
ARES 118

AI NUE 112

All'Agenzia regionale per il Turismo
agenzia turismo@regione.lazio.legalmail.it

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani –
Anci Lazio
ancilazio@pec.it

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Oggetto: Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, indicazioni operative

In attuazione della Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, parte integrante della seguente nota, riguardo gli obblighi previsti per le persone che rientrano nel territorio della Regione Lazio e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato in **Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna**, sono previste le seguenti modalità di segnalazione ed effettuazione del tampone:

- 1) coloro che hanno effettuato il tampone nelle 72 ore prima dell'ingresso in regione devono segnalare il loro arrivo compilando il questionario di autovalutazione utilizzando la *app Lazio Doctor per COVID*, oppure contattando il numero verde regionale 800 118 800 che provvede a compilare il medesimo questionario e a trasmettere le segnalazioni ai SISP competenti per domicilio/residenza. Sarà compito dei SISP acquisire e verificare il referto;
- 2) le persone che non hanno eseguito tampone nelle 72 ore precedenti l'arrivo in regione, devono recarsi presso le sedi "drive in", munite di tessera sanitaria ed eventuale documentazione di viaggio/soggiorno, per l'esecuzione del test per l'identificazione diretta del

virus SARS-CoV-2, entro le 48 ore dall'ingresso sul territorio regionale, osservando l'isolamento e le misure di distanziamento fino all'esito dell'esame. Al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al drive-in è raccomandato presentarsi preferibilmente muniti di ricetta dematerializzata;

- 3) anche le persone di cui al punto 2) devono segnalare il loro arrivo compilando il questionario di autovalutazione utilizzando la *app Lazio Doctor per COVID*, oppure contattando il numero verde regionale 800 118 800 che provvede a compilare il medesimo questionario e a trasmettere le segnalazioni ai SISP competenti per domicilio/residenza;

I drive-in regionali dovranno garantire la massima operatività, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18.

Si raccomanda a **tutti i medici prescrittori** di garantire la massima disponibilità all'utenza al fine di agevolare le modalità di accesso ai drive-in.

Dovrà essere data massima diffusione dell'ordinanza e delle indicazioni attuative nel territorio regionale a operatori e cittadini, anche mediante aggiornamento dei siti aziendali.

per il Direttore Regionale
(Renato Botti)

il Dirigente Delegato
(Giuseppe Spiga)





Il Ministro della Salute

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’articolo 32;

Visto l’articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come *“pandemia”* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’interno;

EMANA

LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria)

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

Art. 2

(Divieti di ingresso e transito)

1. All'elenco F dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia”.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. La presente ordinanza produce effetti dal 13 agosto 2020 sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2020

IL MINISTRO DELLA SALUTE

On. Roberto Speranza



SCHEMA DI SINTESI MODALITA' DI RIETRO IN ITALIA DAI PAESI A RISCHIO Emergenza COVID-19

Per chi rientra dai Paesi a rischio indicati nella tabella successiva, IN TUTTI I CASI, c'è obbligo di:

Comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.

Segnalare con tempestività la situazione all'Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati.

(come previsto all'art. 5 del DPCM del 7 agosto)

In merito alle deroghe per gli esercenti le professioni sanitarie si rimanda all'articolo 6, comma 7, punto d) del DPCM del 7 agosto: *"A condizione che non insorgono sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando agli obblighi di cui all'articolo 5 (Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero), le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano...d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;".*

In sintesi: i sanitari sono esentati dall'isolamento domiciliare solo in alcuni casi e comunque salvo quanto previsto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a cui occorre comunque sempre segnalare il rientro. Hanno l'obbligo di isolamento i sanitari provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria e dai Paesi dell'elenco F.

PAESI A RISCHIO	AZIONI RICHIESTE PER IL RIETRO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Bulgaria, Romania (elenco C del DPCM)	<p>Obbligo di: <u>isolamento fiduciario per 14 giorni</u></p> <p>Rientro al lavoro con attestazione della ASL con termine periodo isolamento</p> <p>Nel Lazio: presso le stazioni di arrivo dei viaggi di linea terrestri sarà somministrato, su base volontaria, il test sierologico a tutte le persone provenienti da Bulgaria, Romania, Ucraina e, in caso di positività, il test molecolare con tampone nasofaringeo; in caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5° i viaggiatori sono sottoposti al test molecolare e l'attività di esecuzione del test sarà condotta dalle Aziende avvalendosi della collaborazione delle USCAR.</p>	<p>DPCM del 7 agosto</p> <p>Regione Lazio Ordinanza Z0055 del 28 luglio</p>
Croazia, Grecia, Repubblica di Malta, Spagna	<p>Obbligo di: Presentare un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di <u>tampone</u>, con risultato negativo, <u>nelle 72 ore antecedenti</u> l'ingresso in Italia;</p> <p>Oppure Sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di <u>tampone</u>, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero <u>entro 48 ore</u> dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.</p> <p><u>In attesa di sottoporsi al test</u> presso l'azienda sanitaria locale di riferimento – e in attesa di ricevere il risultato dei test – si deve osservare <u>l'isolamento fiduciario</u> presso la propria abitazione o dimora.</p> <p>Rientro al lavoro con attestazione dell'esito negativo del tampone e scrupoloso monitoraggio di eventuale sintomatologia per 14 giorni dal rientro</p>	<p>Ministero della Salute Ordinanza 12 agosto 2020</p>
Elenco D	Obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni	DPCM del 7 agosto

<p>Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tallandia, Tunisia, Uruguay</p>	<p>Rientro al lavoro con attestazione della ASL con termine periodo isolamento</p>	<p>Ministero della Salute Ordinanza 12 agosto 2020</p>
<p>Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco</p> <p>Elenco F A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia, Erzegevin, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana.</p> <p>A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia</p> <p>A decorrere dal 12 agosto 2020: Colombia</p>	<p>Rientro al lavoro con attestazione della ASL con termine periodo isolamento</p>	
<p>Sardegna</p>	<p>Nel Lazio: è consentito il ricorso al test molecolare su tampone nasofaringeo</p> <p><i>Rientro al lavoro con attestazione dell'esito negativo del tampone e scrupoloso monitoraggio di eventuale sintomatologia per 14 giorni del rientro</i></p>	<p>Ministero della Salute Ordinanza 12 agosto 2020</p>

Roma, 24/08/2020

**Il Direttore Sanitario
Dott. R. Ciccarelli**